

POSEIDONE

Promozione di infrastrutture verdi e blu dedicate a un nuovo ambiente

CUP H81G23000030007

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

tra

Regione del Veneto

e

Università degli studi di Padova

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

tra

Regione del Veneto, con sede in Venezia, Cannaregio 168 - 30121, C.F. 80007580279, rappresentata dal Dott. Mauro Giovanni Viti – nato a Ponte nelle Alpi (BL) il 13 settembre 1961, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della Direzione Turismo e quindi, in nome e per conto della Regione del Veneto, in forza della L.R. n. 54/2012 e della D.G.R.V. n. 1574 del 13 dicembre 2022.

e

Università degli studi di Padova - Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione – BCA (di seguito UNIPD - BCA), con sede in Legnaro (Pd), Viale dell'Università, 16 – CAP 35020 - pec: dipartimento.bca@pec.unipd.it, C.F. 80006480281 e P.I. 00742430283, rappresentato dal Direttore Prof. Bruno Cozzi, nato a Milano il 30.06.1956;
di seguito, congiuntamente, definite “le Parti”;

PREMESSO CHE

1. nell'ambito delle competenze affidate dallo Stato in materia di rete Natura 2000, la Regione intende proseguire le iniziative finalizzate a incrementare le conoscenze sulle specie e sugli habitat di interesse comunitario al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dalle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e individuare idonee misure di conservazione;
2. la Regione del Veneto, nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, interviene in materie complesse inerenti alla tutela dell'ambiente terrestre e marino, alla protezione della biodiversità e allo sviluppo sostenibile del territorio regionale, caratterizzate da scenari in rapida evoluzione che richiedono conoscenze tecniche e scientifiche;
3. l'UNIPD - BCA quale ente pubblico ha il compito di promuovere la ricerca, il progresso delle scienze e l'istruzione a livello superiore. In particolare, il dipartimento BCA persegue l'eccellenza nella ricerca e nella didattica in tutte le discipline relative alla medicina veterinaria, alle scienze animali comparate e alla sicurezza alimentare, sostenendo progetti scientifici integrati con le esigenze del territorio, che incentivano il trasferimento tecnologico dei risultati. L'obiettivo primario è quello di ottenere significativi progressi in vari ambiti delle scienze di base e applicate alla medicina veterinaria.
4. La Regione del Veneto - Direzione Turismo – U.O. Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi si occupa:
 - a) della programmazione, gestione e verifica delle azioni regionali finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio naturale regionale;
 - b) della gestione di misure di conservazione, monitoraggio e pianificazione nei siti rete Natura 2000;
 - c) del coordinamento delle misure e delle risorse per lo sviluppo delle infrastrutture verdi a tutela della biodiversità e la valorizzazione del sistema delle aree protette;
 - d) della promozione e divulgazione degli interventi in materia di biodiversità, parchi e aree protette.

5. La Direzione Turismo – U.O. Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi è partner del progetto Progetto POSEIDONE “Promozione di infrastrutture verdi e blu dedicate a un nuovo ambiente” nell’ambito del Programma Interreg Italia-Slovenija 2021-2027, codice identificativo del progetto ITA-SI0400091, CUP H81G23000030007. Il progetto ha l'obiettivo generale di promuovere lo sviluppo locale favorendo la tutela della natura e della biodiversità, lo sviluppo di infrastrutture verdi e blu nei siti Natura 2000, la diminuzione della pressione turistica sui parchi naturali e sulle aree ad alta naturalità e di favorire la biodiversità in agricoltura per il miglioramento del paesaggio, la tutela delle specie autoctone e la diffusione della conoscenza. Pertanto, risulta necessario provvedere al monitoraggio dello stato di conservazione delle specie di *Tursiope* e *Caretta caretta*, specie di interesse comunitario in ambito marino nelle acque marine del Veneto.
6. Presso l’UNIPD - BCA è attivo un gruppo di ricercatori che hanno esperienza sull’attività di monitoraggio dei *Tursiopi* e *Caretta caretta* e, pertanto, dispone delle risorse conoscitive specificatamente mirate allo sviluppo degli argomenti trattati nel progetto POSEIDONE.
7. L’UNIPD – BCA, è inoltre partner della "Fondazione Goletta L.A.B. ETS" che gestisce Goletta Verde, imbarcazione predisposta con nuova strumentazione tecnologica per la ricerca scientifica e l'educazione ambientale.
8. La Regione del Veneto - Direzione Turismo – U.O. Strategia regionale della Biodiversità e dei Parchi e l’UNIPD - BCA hanno ravvisato l’opportunità di collaborare - mediante la stipula di un Accordo di collaborazione scientifica - al fine di coordinare le rispettive azioni in relazione alle specifiche competenze tecnico - scientifiche presenti nei due Enti, con l’obiettivo di incrementare la conoscenza in materia di biodiversità, attraverso l’acquisizione di informazioni puntuali e aggiornate sulla specie di *Tursiopi* e *Caretta caretta* utili sia alla Regione del Veneto per la sua attività di programmazione di azioni finalizzate alla conservazione del patrimonio naturale regionale e sia per l’UNIPD - BCA nella sua attività di ricerca scientifica interdisciplinare, formazione e divulgazione. A tal fine, la collaborazione prevista dall’accordo sarà attuata mediante lo scambio di conoscenze e la creazione di una rete di relazioni tra i componenti dei gruppi di ricerca dell’UNIPD - BCA e il personale della Regione del Veneto - Direzione Turismo.
9. L’articolo 15 della Legge n. 241/1990 prevede l’istituto degli accordi tra amministrazioni pubbliche per l’assolvimento di compiti istituzionali comuni a entrambi gli enti stipulanti, e per la realizzazione di un interesse pubblico.
10. La normativa vigente in materia di contratti pubblici stabilisce che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito del Codice degli Appalti qualora siano soddisfatte le condizioni di cooperazione tra amministrazioni nell’interesse pubblico e che queste svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
11. Le Parti si danno reciprocamente atto che le previsioni normative dei punti 7 e 8 sono rispettate sia nei presupposti, sia nei contenuti del presente Accordo di collaborazione scientifica.

TUTTO CIÒ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Valore delle premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto dell'accordo attuativo

1. L'UNIPD - BCA collaborerà con la Regione del Veneto - Direzione Turismo fornendo il supporto scientifico, strumentale e tecnologico necessario per attuare quanto previsto nelle premesse, a supporto delle attività del progetto POSEIDONE "Promozione di infrastrutture verdi e blu dedicate a un nuovo ambiente" nell'ambito del Programma Interreg Italia-Slovenija 2021-2027 (di seguito "Programma"), codice identificativo del progetto ITA-SI0400091, CUP H81G23000030007.
2. La Regione del Veneto - Direzione Turismo e il UNIPD - BCA collaboreranno mediante il reciproco scambio di conoscenze e provvederanno ad eseguire in collaborazione le attività, oltre che a redigere gli elaborati previsti dal progetto POSEIDONE, fino a sua conclusione, secondo le previsioni del presente accordo.
3. L'UNIPD - BCA, in particolare, provvederà a:
 - a) svolgere la propria parte di attività di ricerca e monitoraggio, nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel presente accordo;
 - b) mettere a disposizione le proprie competenze, risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività previste nel quadro degli impegni istituzionali del personale appartenente all'Istituto;
 - c) mettere a disposizione della Regione del Veneto - Direzione Turismo la documentazione, le informazioni e i dati in proprio possesso necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nel rispetto di eventuali impegni di confidenzialità già assunti, e ferma restando la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale in capo ai legittimi titolari;
 - d) supportare la Regione del Veneto - Direzione Turismo ai tavoli tecnici del partenariato del progetto;
 - e) partecipare, compatibilmente con le rispettive organizzazioni, ad eventi di formazione e più in generale alle attività di disseminazione previste dal progetto;
 - f) rendicontare alla Regione del Veneto - Direzione Turismo le spese sostenute per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo.
4. La Regione del Veneto - Direzione Turismo analogamente provvederà a:
 - a) svolgere la propria parte di attività di coordinamento delle azioni necessarie per il rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel presente accordo;
 - b) mettere a disposizione le proprie competenze, risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività previste a proprio carico;
 - c) mettere a disposizione dell'UNIPD - BCA la documentazione, le informazioni e i dati in proprio possesso necessari per l'esecuzione dell'Accordo, nel rispetto di eventuali impegni di confidenzialità già assunti, e ferma restando la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale in capo ai legittimi titolari;
 - d) rimborsare all'UNIPD - BCA le spese e i costi di carattere generale sostenuti per l'esecuzione dell'Accordo,

senza che il suddetto rimborso costituisca alcuna forma di corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno, rappresentando invece solo un contributo alle spese effettivamente sostenute nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità tra le Parti dell'Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90.

Art. 3 - Modalità della collaborazione

1. La collaborazione avverrà, secondo le modalità descritte nel disciplinare allegato al presente accordo, **Appendice A**, che le parti dichiarano di conoscere e approvare.
2. La Regione del Veneto - Direzione Turismo e l'UNIPD - BCA comunicheranno successivamente alla stipula dell'accordo:
 - a) un elenco del personale coinvolto nelle attività oggetto della presente collaborazione;
 - b) il responsabile dell'esecuzione dell'Accordo e il responsabile tecnico delle attività;
 - c) il Piano delle Attività unitamente al Piano finanziario predisposto in coerenza con il cronoprogramma del progetto Poseidone, i cui contenuti sono indicati **nell'Appendice A**;

Le eventuali variazioni che potranno intercorrere dovranno essere comunicate a mezzo PEC.

3. Nelle attività di competenza dell'UNIPD - BCA potranno essere coinvolti, oltre al personale strutturato, anche assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti, nel rispetto della normativa vigente e dei propri regolamenti.
4. Nelle attività di competenza della Regione del Veneto - Direzione Turismo potranno essere coinvolti, oltre al personale strutturato, anche stagisti, consulenti, nel rispetto della normativa vigente e dei propri regolamenti.

Art. 4 - Durata della collaborazione

1. Il presente Accordo sarà efficace dalla data di ultima sottoscrizione fino al 31.12.2025, data di conclusione del progetto POSEIDONE.
2. Eventuali proroghe dell'Accordo, per una sua completa attuazione, saranno oggetto di specifica formalizzazione.

Art. 5 - Proprietà intellettuale dei risultati

1. Le Parti si danno reciprocamente atto, sin d'ora, che per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo saranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura dati e informazioni (ivi incluso know-how) che costituiscono oggetto di diritti di proprietà intellettuale di titolarità di ciascuna di esse, su cui l'altra Parte non acquisirà alcun autonomo diritto di utilizzazione, a qualunque titolo.
2. Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, resta inteso che la valutazione tecnica, scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati del programma di studio e di ricerca sarà effettuata a cura dei responsabili scientifici, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi. Fermo restando che ogni parte resterà proprietaria del know-how già esistente dalla stessa detenuta, tutti i risultati totali o parziali delle attività oggetto del presente Accordo, conseguiti in collaborazione, e tutte le informazioni ad essi relative, resteranno di proprietà comune delle Parti. Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla

base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo.

3. È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri.
4. L'eventuale brevetto o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti; in questo caso, per la pubblicazione dei risultati si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo seguente.
5. Resta inteso che le Parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

Art. 6 - Pubblicazione dei risultati

1. I risultati della collaborazione saranno di proprietà di entrambe le Parti.
2. L'eventuale pubblicazione e diffusione dei risultati delle attività oggetto del presente Accordo sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui al precedente art. 3, comma 2, b), che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina.
3. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle prassi nazionali ed internazionali.
4. Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra in via confidenziale, le Parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.
5. La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.
6. Nelle pubblicazioni e riproduzioni degli elaborati relativi ad attività svolte in collaborazione tra le Parti, dovrà in ogni caso comparire l'indicazione che si tratta di una iniziativa finanziata dal Programma e svolta in collaborazione tra UNIPD - BCA e Regione del Veneto e dovrà contenere tutte le informazioni di comunicazione richieste dal Programma e raccolte nel manuale della "Visual Identity" scaricabile al seguente indirizzo <https://www.ita-slo.eu/it/visual-identity>. La pubblicazione dovrà preventivamente ottenere il consenso da parte del Programma.

Art. 7 - Clausola di riservatezza

1. Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

2. Le Parti considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione, contrassegnata per iscritto come tale, che ciascuna parte ritiene necessario fornire all'altra per la realizzazione delle attività oggetto della collaborazione.
3. Le Parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati delle attività svolte in collaborazione ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Art. 8 - Uso del nome e/o logo delle parti

1. Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario nome e/o logo dell'altra Parte, fatti salvi specifici accordi fra le stesse.

Art. 9 - Risorse messe a disposizione dalle Parti

1. Per le attività oggetto del presente Accordo, le Parti metteranno a disposizione i loro locali, attrezzature e personale necessario.

Art. 10 - Impegni finanziari

1. Il presente Accordo è stipulato tra le parti a titolo di rimborso spese. La Regione del Veneto - Direzione Turismo rimborserà all'UNIPD - BCA le spese sostenute per l'esecuzione delle seguenti attività oggetto del presente Accordo, entro i limiti disponibili nel bilancio regionale su fondi del progetto POSEIDONE (ID ITA-SI0400091) fino alla concorrenza di Euro 185.000,00 ripartiti fra le seguenti attività come segue:

Cod	ATTIVITÀ	IMPORTO
1	Monitoraggio dei Tursiopi <i>Tursiops truncatus</i> e della Tartaruga marina <i>Caretta caretta</i>	€ 60.000,00
2	<i>Summer school</i> (per attività di educazione ambientale e di ricerca scientifica)	€ 60.000,00
3	Realizzazione e implementazione database e protocollo per gli spiaggiamenti	€ 20.000,00
4	Protocollo per la protezione dei nidi della Tartaruga marina <i>Caretta caretta</i>	€ 45.000,00
5	Totale	€ 185.000,00

2. Il contributo corrisposto dalla Regione del Veneto - Direzione Turismo all'UNIPD - BCA deve intendersi fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del D.P.R. n. 633/72. Tale contributo sarà utilizzato integralmente per spese istituzionali legate allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.
3. L'importo di cui al presente articolo è riconosciuto a titolo di rimborso spese senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.
4. La Regione del Veneto - Direzione Turismo riconoscerà le spese previa valutazione di congruità, in relazione

alla durata della collaborazione, al costo delle risorse umane e strumentali messe a disposizione, agli oneri generali e di amministrazione sostenuti (spese generali).

5. Il contributo corrisposto all'UNIPD - BCA sarà oggetto di rendicontazione da parte di quest'ultimo; le modalità di rendicontazione delle spese sostenute sono specificate **nell'Appendice B** al presente Accordo, che le parti dichiarano di conoscere e approvare.
6. Le richieste di pagamento, a fronte della rendicontazione delle spese sostenute, dovranno essere trasmesse dall'UNIPD - BCA alla Regione del Veneto - Direzione Turismo via PEC al seguente indirizzo: turismo@pec.regione.veneto.it.

Art. 11 - Recesso e risoluzione

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo, ovvero di risolverlo consensualmente qualora si verificassero gravi e comprovati motivi, nonché, per ragioni a loro non imputabili, si verificassero casi di inattività protratta o di attività che rappresenti una duplicazione di altre in corso tra le medesime, nelle modalità e tempistiche. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte tramite PEC nel rispetto di un preavviso di almeno 60 giorni.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito che sarà rimborsato delle spese sostenute fino all'avvenuto recesso.

Art. 12 - Limitazione di responsabilità

1. Nessuna responsabilità verrà assunta nei confronti di terzi né dalla Regione del Veneto - Direzione Turismo né dall'UNIPD - BCA in relazione all'attività che l'altro contraente effettuerà in esecuzione del presente accordo.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo per perseguire le finalità dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti.

Per quanto riguarda l'UNIPD - BCA, l'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente www.unipd.it/privacy.

Per quanto riguarda, invece, la Regione del Veneto, l'informativa sul trattamento dei dati personali è ricompresa nell'Appendice C.

Art. 14 – Controversie e Foro competente

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse insorgere dalla interpretazione o applicazione del presente Accordo. Qualora non fosse possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, l'Autorità giudiziaria competente è il Giudice amministrativo quale giurisdizione esclusiva ai sensi del art. 133 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 15 - Registrazione della collaborazione e spese di bollo

1. La presente collaborazione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Parte II del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
2. Nel caso di registrazione, il relativo importo dell'imposta sarà a carico della parte che invocherà la registrazione (art. 57, comma 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131).
3. L'imposta di bollo, ai sensi dell'art 2 dell'allegato A “Tariffa”, parte prima del DPR 642 del 1972, sull'unico originale sottoscritto digitalmente dalle Parti è assolta in modo virtuale dall'UNIPD – BCA.

Art. 16 - Forma dell'accordo

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 l'Accordo è sottoscritto in unico originale esclusivamente con firma digitale.
2. Ugualmente saranno sottoscritte esclusivamente in formato elettronico le comunicazioni di cui agli articoli 3 comma 2 lett. a) (responsabili attuazione), 10 (impegni finanziari), 11 (recesso e risoluzione).

Art. 17 - Norme applicabili

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché dai principi generali del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Venezia, data della firma digitale 05.07.2023

Per la Regione del Veneto Direzione Turismo	Per l'Università degli studi di Padova - Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione
Il Direttore dott. Mauro Giovanni Viti	Il Direttore prof. Bruno Cozzi

Appendice A: Disciplinare

Il *Tursiope* e la *Caretta caretta* sono specie oggetto di tutela e sono inserite negli allegati II e IV della Direttiva Habitat nonché nel PAF della Regione del Veneto approvato con DGR n. 82/2021.

Le popolazioni delle specie sopraindicate sono considerate vulnerabili e sono soggette a pressioni antropiche e minacce costituite dalle catture accidentali con attrezzi da pesca o attività sportive, ferimento degli esemplari con gli attrezzi da pesca o eliche dei natanti e nell'interazione con impianti di acquacoltura intorno ai quali trovano pesci da cacciare e anche con la contaminazione da sostanze chimiche e sovra sfruttamento delle risorse ittiche costiere. Entrambe le specie sono state segnalate lungo le coste della Regione del Veneto, la quale al fine di garantire il mantenimento e la conservazione della specie ha istituito, con DGR n. 1135 del 06.08.2020, un nuovo Sito di Importanza Comunitaria in ambito marino denominato SIC IT3270025 "Adriatico Settentrionale Veneto - Delta del Po".

La Regione del Veneto, pertanto, al fine di sviluppare strategie per la protezione e conservazione della biodiversità, ha necessità di pianificare e avviare l'attività di monitoraggio delle suddette specie, tramite rilievo diretto in campo nelle acque marine del Veneto secondo procedure standardizzate, al fine di acquisire conoscenze sulle specie, prevedendo l'acquisizione di dati quantitativi di abbondanza, stato di salute e composizione di taglia degli individui, nonché tutte le informazioni relative alle condizioni del loro habitat e definire lo stato di conservazione delle specie nelle coste antistante la Regione del Veneto, in accordo a protocolli consolidati.

Il progetto POSEIDONE ha l'obiettivo generale di promuovere lo sviluppo locale favorendo la tutela della natura e della biodiversità, lo sviluppo di infrastrutture verdi e blu nei siti Natura 2000, la diminuzione della pressione turistica sui parchi naturali e sulle aree ad alta naturalità e di favorire la biodiversità in agricoltura per il miglioramento del paesaggio, la tutela delle specie autoctone e la diffusione della conoscenza. Pertanto, al fine di sviluppare strategie per la protezione e conservazione della biodiversità (WP2) risulta necessario eseguire il monitoraggio delle specie di *Caretta caretta* e *Tursiope* al fine di acquisire conoscenze in termini di popolazione, densità, distribuzione, stato di salute e della relazione con le condizioni ambientali e le pressioni antropiche e definire lo stato di conservazione delle specie nelle coste antistante la Regione del Veneto.

Il progetto e conseguentemente le azioni di cui al presente accordo di collaborazione propedeutiche allo sviluppo di un piano di monitoraggio delle popolazioni di *Caretta caretta* e *Tursiops truncatus*, garantiscono un importante contributo allo sviluppo della capacità di innovazione e ricerca con relativo trasferimento della stessa, attraverso la collaborazione scientifica per elaborare strategie, attuare progetti pilota e organizzare azioni congiunte transfrontaliere di cui all'obiettivo 1 della Strategia Macroregionale Alpina (EUSALP).

UNIPD-BCA è un Dipartimento Universitario che negli ultimi 20 anni è stato coinvolto in numerose ricerche nell'ambito della salute e conservazione delle specie oggetto di POSEIDONE, in particolare nella Regione Adriatico-Ionica, sviluppando molte linee di ricerca che hanno alimentato le politiche di protezione quali quelle sviluppate da ACCOBAMS e da altri Accordi internazionali dedicati. UNIPD - BCA ha infatti istituito nel 2002 una Banca Tessuti per i Mammiferi Marini del Mediterraneo, che raccoglie dati e campioni da entrambe le specie; è inserita nella Rete Nazionale Spiaggiamenti, rappresentando per il Veneto ed il Friuli Venezia Giulia, l'Ente collettore di dati e informazioni sulle cause di morte e le malattie di queste specie; è coinvolto nelle iniziative PNRR

dedicati alla ricerca, quali il Centro Nazionale per la Biodiversità del Futuro (CNBF) e l'ecosistema dell'innovazione i-NEST; ha sviluppato percorsi formativi pre- e post-lauream dedicati a tali specie.

L'interesse di UNIPD -BCA è quindi quello di rafforzare la propria presenza sul territorio con le azioni di monitoraggio in mare e dei nidi di tartaruga a terra, promuovendo le buone politiche di gestione e conservazione; poter applicare le proprie innovazioni tecnologiche nel settore, quali l'uso di droni, telecamere e idrofoni, volti a migliorare la capacità di comprensione della biologia e medicina di tali specie; continuare ad accedere alle carcasse degli animali spiaggiati per adempiere alle proprie funzioni in seno alla Rete Nazionale Spiaggiamenti; capitalizzare in maniera sistematica i dati, anche in cooperazione con i colleghi Sloveni, per rispondere alle necessità di poter coinvolgere gli studenti nelle attività previste da POSEIDONE, dando loro accesso a casi studio, esperienze pratiche e materiale didattico.

a) Attività progettuali

Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti è necessario svolgere:

1) **attività 1** (Poseidone_D.2.1.2): Campagna di monitoraggio (20 giorni/anno) rivolta ai *Tursiopi* (*Tursiops truncatus*) e alla *Caretta caretta* da realizzarsi ogni anno per la durata del progetto (max 3 campagne), secondo le indicazioni delle linee guida fornite da ISPRA.

N. Risultato Poseidone_D.2.1.2: Al termine dell'attività dovrà essere prodotto un report congiunto sull'attività di monitoraggio lungo la costa italiana e slovena. Il rapporto dovrà includere anche le indicazioni per il trasferimento a tutta la partnership delle procedure usate e l'applicazione delle nuove tecnologie adottate da Goletta Verde.

Report intermedio: al fine di monitorare lo stato di avanzamento dell'attività del Progetto è richiesto la realizzazione di un report intermedio a 18 mesi dalla firma dell'accordo.

Termine di completamento attività: Il report finale dovrà essere consegnato entro il **30.09.2025**, salvo eventuali proroghe progettuali.

2) **attività 2** (Poseidone_D.1.2.3): Realizzazione di un "Database spiaggiamenti" limitato al Tursiopo e alla Caretta. Il database dovrà essere accessibile all'utenza on line ed essere strutturato con tutte le informazioni biometriche, cause di morte, georeferenziazione, ecc... sui delfini e le tartarughe spiaggiate lungo la costa della Regione del Veneto. Il Database dovrà essere realizzato presentando la visual identity prevista dal Programma ed essere strutturato in 3 lingue: italiano, sloveno, inglese.

N. Risultato Poseidone_D.1.2.3: Database spiaggiamenti

Report intermedio: al fine di monitorare lo stato di avanzamento dell'attività del Progetto è richiesto la realizzazione di un report intermedio a 12 mesi dalla firma dell'accordo.

Termine di completamento attività: Il database definitivo dovrà essere consegnato entro il **30.12.2024**.

3) **attività 3** (Poseidone_D.2.1.3): Summer School. Dovrà essere organizzata una attività di alta formazione in mare

di 7/10 gg all'anno per 3 anni consecutivi, coinvolgendo studenti universitari del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia. Per tale attività si utilizzerà "Goletta Verde" essendo il natante predisposto con la migliore tecnologia per il monitoraggio in mare.

L'obiettivo che le parti dovranno raggiungere consiste nel testare le nuove tecnologie e formare gli studenti universitari attraverso un approccio multidisciplinare nella valutazione della presenza e distribuzione di tartarughe nell'area di progetto.

Gli studenti universitari che parteciperanno alla formazione saranno selezionati secondo le modalità stabilite nello specifico accordo che verrà stipulato tra il partenariato di progetto.

N. Risultato Poseidone_D.2.1.3: Al termine dell'attività dovrà essere prodotto un report sull'attività di formazione corredato da fotografie, video, raccolta dati, risultati, osservazioni e proposte di miglioramento della tecnica e dell'approccio formativo adottate nell'esperienza con Goletta Verde.

Report intermedi: al fine di monitorare lo stato di avanzamento dell'attività del Progetto è richiesto la realizzazione di un report intermedio entro due mesi dal termine di ogni singola attività svolta.

Termine di completamento attività: Il terzo report, che includerà i precedenti, dovrà essere consegnato entro il **30.09.2025**.

- 4) **attività 4** (Poseidone_D.2.2.2): Protocollo gestione e protezione nidi della *Caretta caretta*. Realizzazione di un protocollo che preveda l'identificazione delle istituzioni coinvolte, le rispettive responsabilità e modalità di intervento nelle varie fasi di recupero di tartarughe vive o morte, identificazione dei centri di recupero, attività di monitoraggio, procedura più rapide ed efficienti da adottare per la protezione dei nidi, recupero tartarughe marine spiaggiate, cura e smaltimento, analisi delle cause dello spiaggiamento o azioni di disturbo o morte.

N. Risultato Poseidone_D.2.2.2: Protocollo gestione e protezione nidi della *Caretta caretta*.

Report intermedio: al fine di monitorare lo stato di avanzamento dell'attività del Progetto è richiesto la realizzazione di un report intermedio a 9 mesi dalla firma dell'accordo.

Termine di completamento attività: Il protocollo dovrà essere consegnato entro il **30.08.2024**.

b) Strumentazione

Nell'ambito di tutte le attività che si svolgeranno a mare per il progetto Poseidone si utilizzerà il natante "Goletta Verde" predisposto con le migliori strumentazioni tecnologiche marine in commercio.

c) Cooperazione

Nell'attuazione della collaborazione non sono previste iniziative di tipo commerciale; le proposte ed i servizi che verranno rivolte al pubblico e quelle che verranno proposte a titolo formativo per i professionisti del settore saranno offerte a titolo gratuito.

La collaborazione si baserà anche su conoscenze e risultati di precedenti attività svolte dalle Parti del presente Accordo, nell'ambito di tematiche similari.

La condivisione di attrezzature e professionalità acquisite nel tempo, consentirà il risparmio di risorse finanziarie e contribuirà a raggiungere ad una visione condivisa e generale per le problematiche oggetto del progetto POSEIDONE.

I responsabili scientifici delle Parti concorderanno gli incontri, ai quali parteciperanno coloro che saranno coinvolti nell'esecuzione dell'accordo attuativo.

d) Piano delle attività

In successiva sede le parti concorderanno il Piano delle Attività (art. 3 comma 2 lettera c del presente accordo) in funzione del cronoprogramma del progetto Poseidone approvato dal Programma.

Il piano delle attività potrà subire delle integrazioni o modifiche in corso d'opera, ma dovrà comunque sempre indicare:

- a. le attività di ricerca e collaborazione necessarie;
- b. le figure professionali o i collaboratori coinvolti, e in quale ruolo;
- c. la tempistica di esecuzione (calendario delle attività);
- d. le modalità e i luoghi in cui si svolgerà l'attività;
- e. la documentazione a comprova dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.

I responsabili scientifici, inoltre, di comune accordo potranno:

- a. monitorare l'andamento dell'attività, anche tramite incontri e riunioni;
- b. apportare al calendario delle attività le variazioni necessarie, imposte da ragioni oggettive;
- c. formulare proposte finalizzate alla miglior esecuzione dell'accordo.

Ciascun responsabile scientifico, inoltre, per la parte di propria competenza:

- a. manterrà periodicamente informato l'ente di appartenenza sull'andamento delle attività;
- b. si adopererà per rendere disponibili, per entrambe le parti contraenti, i locali e le dotazioni ritenuti necessari per l'esecuzione dell'accordo;
- c. si adopererà per procurarsi eventuali autorizzazioni o nulla osta necessari;
- d. si attiverà tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi.

L'accordo di collaborazione potrà essere supportato anche tramite:

- a. interscambio di informazioni e di esperienze scientifiche;
- b. promozione e partecipazione congiunta a progetti di ricerca con autonomia di ciascuna unità operativa;
- c. attività divulgativa, pubblicazione concordata di risultati di studi e ricerche svolte in comune;
- e. la partecipazione del personale in qualità di relatore a conferenze, corsi di formazione e aggiornamento sul tema oggetto dell'Accordo.

e) Conclusione dell'Accordo

Entro la data di scadenza dell'Accordo, infine, i responsabili scientifici redigeranno una relazione congiunta sull'attività svolta e sui risultati conseguiti (in accordo all'articolo 7 comma 4 lettera b) e c)).

f) Risultati, output e deliverable progettuale: lingua da adottare

Ai sensi di quanto previsto dal Programma, tutti i documenti necessari all'adempimento dell'attività progettuale saranno predisposti in italiano e sloveno, ad eccezione del Database Spiaggiamenti che sarà proposto anche in inglese.

L'UNIPD - BCA provvederà alle versioni italiane ed inglesi dei testi, mentre la Direzione Turismo provvederà alla traduzione in lingua slovena oltre che a coordinarsi con gli altri partner progettuali per la realizzazione del documento congiunto.

g) Diffusione dei risultati

UNIPD - BCA e Regione del Veneto parteciperanno nell'ambito del progetto a n. 3 convegni/seminari scientifici allo scopo di diffondere i risultati raccolti.

Appendice B: Rendicontazione

a) Modalità di rimborso delle spese sostenute

Il rimborso delle spese sarà erogato secondo le seguenti modalità e su presentazione di note di addebito, in accordo con quanto previsto dal “Piano finanziario” del progetto e con i contenuti del “Piano delle Attività” di cui all’Appendice A:

- a) anno 2023: un primo acconto, da richiedere entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente Accordo, pari a un massimo di € 65.000,00 rispetto all’importo complessivo rimborsabile, al fine di consentire l’avvio delle attività;

ATTIVITÀ	1_ACCONTO	BUDGET
Monitoraggio dei Tursiopi <i>Tursiops truncatus</i> e della Tartaruga marina <i>Caretta caretta</i>	€ 30.000,00	€ 60.000,00
<i>Summer school</i> (per attività di educazione ambientale e di ricerca scientifica)	€ 20.000,00	€ 60.000,00
Realizzazione e implementazione database e protocollo per gli spiaggiamenti	€ 0,00	€ 20.000,00
Protocollo per la protezione dei nidi della Tartaruga marina <i>Caretta caretta</i>	€ 15.000,00	€ 45.000,00
Totale	€ 65.000,00	€ 185.000,00

- b) anno 2024: un secondo acconto pari ad un massimo di € 65.000,00, subordinato alla redazione di una relazione e alla presentazione da parte di UNIPD – BCA alla Regione del Veneto - Direzione Turismo della nota di rendicontazione, sottoscritta dal responsabile scientifico, relativamente alle spese effettivamente e definitivamente sostenute per un importo di € 70.000,00 pari al 100% di quanto già erogato al punto a)

ATTIVITÀ	2_ACCONTO	BUDGET
Monitoraggio dei Tursiopi <i>Tursiops truncatus</i> e della Tartaruga marina <i>Caretta caretta</i>	€ 15.000,00	€ 60.000,00
<i>Summer school</i> (per attività di educazione ambientale e di ricerca scientifica)	€ 20.000,00	€ 60.000,00
Realizzazione e implementazione database e protocollo per gli spiaggiamenti	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Protocollo per la protezione dei nidi della Tartaruga marina <i>Caretta caretta</i>	€ 15.000,00	€ 45.000,00
Totale	€ 65.000,00	€ 185.000,00

c) anno 2025: il saldo delle spese sostenute rimborsabile (da richiedere entro il 31.12.2025). L'erogazione del saldo è subordinata alla redazione di una relazione e alla presentazione da parte dell'UNIPD - BCA di una nota di rendicontazione, sottoscritta dal responsabile scientifico contenente le spese effettivamente e definitivamente sostenute, distinte per quote di acconto di cui al punto a) e b) e la quota a saldo di cui al punto c).

ATTIVITÀ	SALDO	BUDGET
Monitoraggio dei Tursiopi <i>Tursiops truncatus</i> e della Tartaruga marina <i>Caretta caretta</i>	€ 15.000,00	€ 60.000,00
<i>Summer school</i> (per attività di educazione ambientale e di ricerca scientifica)	€ 20.000,00	€ 60.000,00
Realizzazione e implementazione database e protocollo per gli spiaggiamenti	€ 5.000,00	€ 20.000,00
Protocollo per la protezione dei nidi della Tartaruga marina <i>Caretta caretta</i>	€ 15.000,00	€ 45.000,00
Totale	€ 55.000,00	€ 185.000,00

b) Modalità di rendicontazione delle spese sostenute

Il presente Accordo vincola entrambi le Parti al rispetto delle norme del Programma riferite alla modalità di rendicontazione, ai controlli di primo e di secondo livello, alla conservazione dei documenti e alla stabilità delle operazioni.

La spesa sostenuta nell'ambito dell'Accordo viene rendicontata seguendo il metodo dei costi reali relativamente alla categoria di spesa in cui rientrano tali costi ed in base alla loro natura.

La nota per la rendicontazione dovrà essere redatta con tutte le informazioni richieste dal manuale delle spese¹ adottato dal Programma.

La nota dovrà contenere nel dettaglio le spese sostenute per le voci di spesa del personale, delle spese di viaggio, spese amministrative e d'ufficio, attrezzature, consulenze e servizi esterni e dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta e indicata nel sopracitato manuale a comprova delle spese sostenute.

Le spese amministrative e d'ufficio e le spese di viaggio sono rimborsabili esclusivamente attraverso il tasso forfettario rispettivamente del 15% e del 4% delle spese di personale ammissibile come previsto dal Manuale.

La Regione del Veneto - Direzione Turismo valuterà la congruità delle spese sostenute in base alla durata della cooperazione e ai costi delle risorse umane e strumentali messe a disposizione.

La Regione del Veneto - Direzione Turismo potrà chiedere chiarimenti, integrazioni e trasmissione di documenti al UNIPD - BCA al fine di completare la documentazione da trasmettere al "Controllore di primo livello".

Al termine della propria istruttoria, la Regione del Veneto - Direzione Turismo rimborserà le spese documentate.

In tutte le richieste di pagamento che saranno inviate dall'UNIPD - BCA dovranno essere chiaramente indicati i seguenti riferimenti:

- Programma Interreg Italia – Slovenia 2021-2027;
- Progetto POSEIDONE;
- CUP H81G23000030007;
- Numero impegno;
- Decreto di impegno;

Con riferimento alle spese per le quali si chiede il rimborso e che interessano servizi acquistati esternamente all'ente, il fornitore dovrà indicare nelle richieste di pagamento i medesimi riferimenti sopracitati.

Infine entro la data di scadenza dell'accordo, infine, i responsabili scientifici redigeranno una relazione congiunta sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

c) Modifiche al piano finanziario

Al fine di un corretto monitoraggio, di una gestione efficiente delle risorse e di una rendicontazione delle spese, l'UNIPD-BCA deve presentare il Piano finanziario delle attività basato sul modello di Budget Line/categorie di costo come previsto dal Programma.

¹ Il manuale delle spese è scaricabile dal sito ufficiale del Programma al seguente link: https://www.ita-slo.eu/sites/default/files/media/document/ITA_Programme_Manual_expenditures_F_24.10.22.pdf

Eventuali modifiche sia per i contenuti che per le categorie di costo del piano finanziario sono ammesse previo comunicazione alla Regione del Veneto, secondo le indicazioni fornite dal Programma indicate al seguente link <https://www.ita-slo.eu/it/attuazione-progettuale/modifiche-progettuali> .

Appendice C: Protezione dei dati personali

REGIONE DEL VENETO: Regolamento Europeo (UE) 2016/679: “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” - Art. 13. Trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- a) Il trattamento dei dati che riguardano il presente Accordo sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I dati forniti sono acquisiti dal Direttore della Direzione in adempimento di obblighi di legge.
- b) I dati forniti sono acquisiti dal Direttore della Direzione Turismo ai fini della stipula del presente Accordo, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'Accordo stesso.
- c) Tutti i dati acquisiti dal Direttore della Direzione Turismo potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

Anche se il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di definire e completare l'Accordo.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Regione del Veneto in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento 2016/679/UE (GDPR).

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati:

- a) al personale della Direzione Turismo della Regione del Veneto che cura il presente accordo;
- b) ad altri soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del Regolamento 2016/679/UE (GDPR);
- c) alle altre strutture regionali competenti per l'esecuzione dell'accordo o per l'eventuale contenzioso;
- d) pubblicati nelle forme di legge in adempimento agli obblighi di trasparenza previsti dall'ordinamento.

Diritti delle Parti

Alle Parti, in qualità di interessati, sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) in particolare, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o ricorrendo gli estremi la cancellazione o la limitazione del trattamento. Inoltre è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Montecitorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale del Veneto, Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia.

Delegato al trattamento è il Direttore della Direzione Turismo – Cannaregio, 168 - 30121 Venezia, e-mail: turismo@regione.veneto.it, PEC: turismo@pec.regione.veneto.it.